



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it

Osservazioni allo “schema di decreto legislativo” recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo – D.LGS n. 226 in attuazione della L. n. 86/2019

Onorevoli Commissari,

nell’ambito della attività di varo dei Decreti attuativi della L. n. 86/2019 (G.U. n. 191 del 16/08/2019) , con specifico riferimento all’art. 6 della stessa, in qualità di associazione di categoria degli agenti sportivi del settore calcio, tra quelle maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni al D.LGS n. 226.

PREMESSA (inquadramento ed evoluzioni normative)

Quella di agente sportivo è indubitabilmente un’attività a forte connotazione economica, che per la sua rilevante incidenza sul mercato economico europeo, è stata ritenuta dalla Commissione U.E. meritevole di inquadramento e tutela statale da parte dei paesi membri (*Study on sport agents in European Union – 2009*).

Il giudice comunitario (*caso Laurent Piau c. Fifa - 2005*) ha definito gli agenti sportivi, come liberi prestatori di servizi qualificati ed autorizzati, ed ha sancito la legittimità /necessità di **filtri selettivi qualitativi** per l’accesso alla relativa categoria professionale.

L’opera degli agenti sportivi consiste principalmente nel mettere in contatto due o più parti negoziali (atleti e Club) ai fini del tesseramento/trasferimento di un atleta, della sottoscrizione di un “contratto di prestazione sportiva” o di una cessione dello stesso tra Club, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza, e mediazione; tale attività è stata definita dal giudice comunitario (Corte giust. C.E., ord. 23 febbraio 2006; Trib. di prima istanza 26 gennaio 2005) solo “*periferica all’attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport*”.

In ragione di ciò, gli agenti sportivi non rientrano nel novero dei c.d. “tesserati” presso le Federazioni sportive.

Nel settore calcio, fino al 31 Marzo 2015, l’attività di consulenza/assistenza/mediazione è stata coordinata a livello internazionale - per quanto di competenza delle istituzioni sportive - dalla FIFA (associazione privata di imprese regolata dal diritto svizzero), attraverso le Federazioni calcistiche nazionali ad essa affiliate, a cui venivano impartite direttive regolamentari generali da mutuare nel doveroso rispetto delle norme di riferimento dei singoli ordinamenti statuali.

In tale contesto normativo, in Italia, il **titolo abilitativo** di “agente di calciatori e società” veniva conseguito attraverso una pubblica prova di esame, indetta e tenuta dalla Figc - in virtù di un potere amministrativo delegato -, a cui erano ammessi i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria; in caso di superamento di detta prova idoneativa atta a verificare le competenze dei candidati, a questi ultimi – ai fini del rilascio della **licenza** e delle iscrizioni nel relativo **elenco professionale** – era richiesta la stipula di una polizza assicurativa di rischio professionale, nonché la sottoscrizione di un codice deontologico.

La qualifica professionale acquisita, aveva (ed ha tutt’ora) **carattere permanente**.



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it

Con la circolare n. 1417 del 30 Aprile 2014, la Fifa introduceva – con decorrenza 1° aprile 2015 – una nuova figura giuridicamente “ibrida” denominata “intermediario” (non equiparabile all’agente sportivo professionista né *de iure* né *de facto*), dettando alle Federazioni calcistiche alcuni standards minimi da seguire nell’elaborazione dei relativi regolamenti nazionali.

In base alle disposizioni Fifa, i “nuovi intermediari federali”, per poter esercitare la propria attività (a mezzo di **registrazioni temporanee** effettuate con soluzione di continuità), non dovevano sostenere prove abilitative, né aver conseguito un diploma di scuola superiore, né stipulare una polizza di rischio professionale, né sottoscrivere un codice deontologico, ma esclusivamente pagare un obolo monetario annuale alla Federazione calcistica del proprio paese, ed autocertificare di possedere una “impeccabile reputazione”. Ad ogni modo, come sancito inequivocabilmente dalla stessa Fifa nel regolamento denominato “*Working with intermediaries*” (fonte ritenuta primaria dalle Federazioni calcistiche nazionali), le nuove iscrizioni agli elenchi degli intermediari federali effettuate (post 2015) dai soggetti sprovvisti di licenza professionale conseguita attraverso prova di esame, avevano ed hanno **carattere temporaneo**.

Tale irragionevole sistema incondizionatamente “aperto” (di matrice esclusivamente federale), come prevedibile, ha sin da subito denotato difformità rispetto ai vari ordinamenti nazionali (ivi incluso quello italiano), creando un vero e proprio *vulnus* giuridico, ed ha inoltre ingenerato il rischio di gravi criticità anche in ambito “extra-sportivo”, ovvero il proliferare di meccanismi simulatori ed interpositivi, episodi di riciclaggio e corruzione attraverso la compravendita degli incarichi, movimentazioni fittizie di capitali nazionali e transnazionali, distorte ed opache dinamiche di cointeressenza tra i “neo-intermediari” ed altri stakeholders di settore in palese conflitto di interessi, infiltrazione del malaffare : tutti fenomeni difficilmente individuabili (e quindi debellabili) da parte delle competenti autorità statali e sportive.

A seguito di un’ampia ed approfondita istruttoria (ivi inclusa una **indagine della Commissione parlamentare antimafia**), con l’art. 1 comma 373 della L. 205/2017 ed il correlato D.P.C.M. 23 Marzo 2018, in linea con le indicazioni fornite al riguardo dalla Commissione Europea (“*Study on sport agents in European Union*”), il legislatore italiano è intervenuto **nel pubblico interesse** tanto per colmare un vuoto normativo del nostro ordinamento, quanto per stroncare le predette gravi e pericolose criticità extra-sportive, disciplinando in modo congruo, razionalizzato, circostanziato, l’attività economica di consulenza, assistenza, e mediazione, a beneficio di atleti e società sportive, anche ai fini della migliore organizzazione possibile della pubblica amministrazione in attuazione dei principi dell’art. 97 della Costituzione.

Successivamente, il CONI, in esecuzione delle sopra richiamate disposizioni normative, ha approvato e pubblicato il “Regolamento Coni Agenti sportivi” (10 Luglio 2018 e successive modificazioni), ed i correlati “Bandi di ammissione alle prove generali per l’iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi” : da tali prove sono stati esentati esclusivamente coloro i quali avevano conseguito il titolo abilitativo di agente sportivo “per pubblica prova di esame” entro il 31 Marzo 2015, in quanto detti titoli sono stati coerentemente reputati dal legislatore pienamente assimilabili a quelli conseguiti/conseguibili ai sensi della normativa di nuova istituzione.

Anche altri paesi (e.g. Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca, Repubblica di Slovacchia, Bulgaria, Ucraina, Messico, Cina, oltre alla Francia - già dotata ante 2015 di una normativa nazionale “*ad hoc*”-), hanno prontamente adottato varie tipologie di provvedimenti per emendare le predette difformità normative e sanare/stroncare le emergenti, gravi e pericolose criticità extra-sportive conseguenti alla c.d. *Deregulation*, ripristinando una selezione qualitativa dei soggetti che potessero avere accesso alla attività di agente sportivo.



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it

Con l'avvento del nuovo quadro normativo, molti dei soggetti che hanno "invaso" inusitatamente il settore a partire dal 1 Aprile 2015 - sprovvisti di qualsivoglia competenza professionale -, nonostante abbiano beneficiato di un ampio e congruo periodo transitorio (1 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2019), non sono riusciti ad acquisire i requisiti qualitativi previsti *ex lege* per l'esercizio della professione regolamentata di agente sportivo sul territorio italiano.

Questi ultimi - cittadini italiani con abituale dimora e principale centro di interessi economici in Italia -, con il fine di continuare ad "imporre" la propria presenza nel settore, hanno reiteratamente provato ad inficiare la coerente applicazione della normativa vigente, sia attraverso lo strumento giudiziario, sia mettendo in atto le più disparate **pratiche elusive**, in alcuni casi configurabili come "esterovestizioni".

Alla luce di ciò, su espressa richiesta del Coni (ente delegato), il legislatore è nuovamente intervenuto con il D.M. 24 Febbraio 2020 (interpretativo ed esplicativo del DPCM 23 Marzo 2018), a cui è seguito il correlato Regolamento Agenti Sportivi Coni del 14 Maggio 2020.

D.LGS n. 226 (analisi dello "schema")

La vigente "normativa italiana agenti sportivi" risulta pienamente conforme :

- alla Direttiva Parlamento Europeo n. 958/2018 nonché alla presupposta Direttiva Commissione U.E. n. 36/2005 (professioni regolamentate e diritto di stabilimento);
- agli artt. 101, 102, 103, del T.F.U.E. (libera concorrenza e libera circolazione);
- al D.LVO n. 276/2003 (disciplina generale sulla intermediazione);
- al D.LGS. n. 206/2007 (professioni regolamentate e diritto di stabilimento);

essa è oggetto di grande apprezzamento nonché individuata come "modello normativo anche sul piano internazionale, ma considerata la forte connotazione economica, l'alto grado di specificità, ed un inquadramento normativo nazionale relativamente "recente" dell'attività professionale in questione, nell'ambito della più ampia "riforma del sistema sportivo", un intervento di riordino ed implementazione della materia è da considerarsi auspicabile e necessario.

In tale ottica, riteniamo nell'insieme il testo dello "schema di Decreto n. 226" pienamente soddisfacente, e le disposizioni in esso contenute, caratterizzate da congruità, coerenza, logicità, ragionevolezza, conformità a tutte le norme conferenti ed afferenti, sia dell'ordinamento comunitario che nazionale, nonché risoltrici di ataviche discrasie/problematiche di settore.

Nel dettaglio si espongono i seguenti brevi rilievi agli articoli di riferimento :

- ART. 4 – COMMA 5 ("Accesso alla professione e Registro Nazionale Agenti Sportivi")

Premesso che la Fifa – presumibilmente anche sulla scorta dell'intervento del legislatore italiano, nonché a seguito di varie informative degli inquirenti internazionali - con circolare del 24 Novembre 2020 ha ufficialmente comunicato a tutte le Federazioni calcistiche mondiali un ripristino – per quanto di competenza – del "*licensing system*" (con prova di esame) per l'accesso alla categoria degli agenti, si segnala che ai sensi della sopra citata "*normativa europea per il riconoscimento delle qualifiche professionali*", nel caso in cui si riscontri una



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 - 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it

sensibile differenziazione/disparità del grado di “formazione professionale” richiesto da due paesi membri, ai fini di detto riconoscimento, la misura compensativa alternativa del “tirocinio” vada esclusa a beneficio della sola **prova attitudinale**.

Nell’atto *de quo* tale modifica normativa sarebbe auspicabile in quanto il vigente regolamento Fifa denominato “*Working with intermediaries*”, ai fini delle iscrizioni a carattere temporaneo nei relativi elenchi federali, **non prevede alcun tipo di formazione professionale**.

Parimenti, al fine sventare - nel pubblico interesse - l’attuazione delle “**pratiche elusive**” di cui in premessa, risulterebbe congruo prevedere tra i requisiti necessari per i soggetti che avanzano richiesta di iscrizione alla “sezione stabiliti” del Registro Agenti Sportivi, il comprovare di essere residenti nel paese straniero presso la cui Federazione calcistica si registrano, da prima del 1 Gennaio 2018 (data di entrata in vigore della L. n. 205/2017 – art. 1 – comma 373).

- ART. 6 – COMMA 1 – LETTERA C (“Incompatibilità e conflitto di interessi”)

Tale “inibizione” appare illogica, immotivata, e pregiudizievole dei diritti della persona.

- ART. 8 – COMMA 5 (“Compenso”)

Rientrando l’attività di agente sportivo in Italia nel novero delle c.d. “professioni regolamentate”, si consiglia di fissare con tempistiche celeri gli annunciati “parametri per la corresponsione dei compensi professionali”, al fine di evitare che gli agenti sportivi italiani si ritrovino ugualmente coinvolti nella “battaglia giudiziaria” che si paventa tra alcune associazioni internazionali di categoria e la Fifa, “rea” di volere inserire - a mezzo del nuovo regolamento - illegittime restrizioni sui compensi.

- ART. 15 (“Abrogazioni”)

Essendo considerabile “norma istitutiva” non confligente con la L. n. 86/2019, al fine di rafforzare e “cristallizzare” la disciplina professionale sugli agenti sportivi, si ritiene plausibile che la L. 205/2017 – art. 1 – comma 373, non venga esplicitamente abrogata.

ULTERIORI RILIEVI :

- Sarebbe auspicabile che gli agenti sportivi abbiano dei propri rappresentanti all’interno delle Commissioni istituite presso il Coni e le Federazioni sportive;
- Essendo stata devoluta al Collegio di Garanzia dello sport, istituito presso il Coni, la risoluzione delle controversie di natura patrimoniale relative ai mandati professionali, ai fini della giusta tutela dei crediti degli agenti, sarebbe auspicabile la previsione di sanzioni afflittive (e.g. penalità in classifica e/o squalifiche) per i Club e gli atleti inadempienti che risultino soccombenti in giudizio, o comunque - tenuto conto degli ingenti oneri di esercizio attività versati dagli agenti a beneficio delle istituzioni sportive – la previsione di strumenti di tutela diretta dei crediti nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e.g. pignorabilità delle fidejussioni per i i Club, degli emolumenti contrattuali per gli atleti);



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it

- Si segnala il reiterato intendimento di alcuni organi di rappresentanza degli avvocati, ad ottenere - nell'ambito dell'ordinamento sportivo - una "impropria equiparazione" agli agenti sportivi, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di intermediazione, vietata dalle disposizioni dell'ordinamento forense.

CONCLUSIONI

La IFAFA - italian association of football agents - nasce in contrapposizione alla scriteriata ed illegittima "deregulation" deliberata dalla FIFA in materia di agenti, nel 2015, ed ha come finalità essenziale la tutela degli agenti sportivi professionisti del settore calcio, intendendosi tali coloro che hanno conseguito una qualifica professionale in conformità alle norme in materia di professioni regolamentate, e risultano in possesso di tutti i requisiti qualitativi richiesti *ex lege* per accedere ed esercitare.

Ispirandosi ai principi cardine di legalità, trasparenza, deontologia, professionalità, essa promuove una compiuta e congeniale disciplina dell'attività di agente sportivo, sostenendo la necessità di una piena conformità delle regolamentazioni di matrice sportiva, all'ordinamento statale italiano ed ai conferenti principi del diritto comunitario (art. 2 Statuto associativo).

Alla luce di ciò, pur prendendo atto del "dietrofront" annunciato dalla Fifa relativamente alla "deregulation Agenti del 2015", rimaniamo fermamente convinti che - nell'interesse di tutti gli *stakeholders* e dell'intero sistema sportivo italiano – **il potere normativo/regolamentare sulla attività professionale di agente sportivo debba rimanere appannaggio principale delle istituzioni statuali.**

Per quanto concerne la disciplina di nostra competenza ed interesse, la predetta convinzione viene - nostro malgrado - rafforzata dalla totale assenza di dialogo/confronto e/o collaborazione con la Federazione italiana giuoco calcio che - incomprensibilmente - spesso dispone misure regolamentari pregiudizievoli per la categoria professionale che rappresentiamo, ed in difformità con le conferenti normative statuali.

Al riguardo, non da ultimo, si segnala che il regolamento federale del 4 Dicembre 2020, con l'art. 22, attraverso un utilizzo irrituale ed improprio dell'istituto della domiciliazione, rischia di "tenere vivo" il regime di *Deregulation*, dei cui effetti deleteri, anche l'ente stesso che lo aveva disposto (Fifa), ha oramai preso piena consapevolezza, cercando di porvi rimedio a posteriori con una espressa abrogazione che avverrà nell'anno solare in corso, come già ufficialmente comunicato a tutte le Federazioni calcistiche mondiali, attraverso una circolare datata 24 Novembre 2020.

Auspichiamo vivamente che tale stato di cose possa repentinamente mutare, affinché non risulti necessario assumere determinazioni che portino la categoria degli agenti sportivi - in qualità di liberi professionisti - a muovere alle competenti istituzioni statuali, un'istanza di completa indipendenza dagli enti federali sportivi.

Nell'esprimere piena fiducia nell'operato degli organi parlamentari e governativi in carica, ribadiamo la nostra disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi, raccolti attraverso una pluriennale, diretta e continuativa "esperienza sul campo", che possono risultare utili e funzionali per l'implementazione della normativa in esame.

Napoli – Roma, 03/01/2021

Per il Consiglio Direttivo

Christian Bosco, Presidente



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it



Via Gomenizza 42 - 00195 Roma - Tel/Fax 06 78390105
Via Carlo Poerio 86 – 80121 Napoli - Tel/Fax 081 2481111
E-mail: lafa2014@libero.it - Pec: lafa2014@pec.libero.it